



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**IL GIUDICE**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.L., promossa ex art. 1 commi 47 ss. l. n. 92/2012 da [REDACTED] (con l'avv. [REDACTED]) c/ Auchan s.p.a. (con l'avv. [REDACTED]), ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;  
premessi che parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato in data 26.10.2016 dalla convenuta e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (maggiorata di rivalutazione ed interessi come per legge), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; in via subordinata, ha chiesto "emettere le statuizioni di cui al quinto comma dell'art. 18 l. n. 300/70";  
premessi inoltre che la società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito variamente l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;  
premessi che la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi

[REDACTED]  
[REDACTED]

considerato che il licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente trova la sua motivazione nei fatti contestati con lettera del 21 settembre 2016, a cui ha fatto seguito la lettera del 26 ottobre 2016; considerato che, secondo quanto si evince dalla predetta lettera di contestazione degli addebiti, la ricorrente – già “destinataria di provvedimento di accoglimento della richiesta di giorni di permesso per assistere disabile (art. 33 comma 3 l. 104/1992), riconosciute dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in relazione alla necessità di assistenza della di lei madre, sig.ra [REDACTED] quale persona portatrice di handicap in situazione di gravità” - “nelle giornate dal 13 al 21 agosto 2016, e del 27 agosto 2016 [...], rimasta assente dal lavoro per fruire del congedo richiesto, ha ommesso di prestare l’assistenza alla Sig.ra [REDACTED] con le modalità previste dalla legge necessarie a legittimare l’assenza giustificata dal posto di lavoro”;

rilevato, che, com’è noto, l’art. 5 della L.604/1966 stabilisce che: “l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”;

rilevato che, nel caso di specie, la parte convenuta, alla luce della documentazione in atti e dell’attività istruttoria espletata, non ha assolto pienamente l’onere probatorio sancito dalla suddetta norma, non dimostrando quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento impugnato (*rectius* l’omissione dell’assistenza della madre della ricorrente da parte di quest’ultima nel periodo di congedo fruito nel mese di agosto del 2016);

rilevato, infatti, che la relazione di servizio prodotta dalla parte resistente (all. n. 8 della memoria di costituzione) – che ha trovato peraltro solo parziale conferma nelle dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. verbale di udienza del 14.11.2017, pagg. 1-4)- non può da sola servire a dimostrare i fatti alla base del licenziamento in

questione, vuoi perché per le giornate del 13-18-19-20-21-26-27 agosto del 2016 essa contempla alcuni spostamenti della ricorrente in ogni caso compatibili con l'adempimento dei suoi obblighi di assistenza nei confronti della madre (tenuto conto che non si richiede al lavoratore che fruisce del suddetto periodo di congedo straordinario un'assistenza continua, che precluda se del caso necessari momenti di svago/riposo personale), vuoi, per quanto concerne il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 17 agosto, perché in definitiva essa si limita a riferire il mancato avvistamento nei pressi dell'abitazione sita in via [REDACTED] sia della ricorrente sia della sua auto, nonché la circostanza per cui *"suonando il campanello non rispondeva nessuno"*;

rilevato, peraltro, che la suddetta assenza della ricorrente (e dei genitori di questa con lei conviventi) ha ricevuto plausibile spiegazione alla stregua delle deposizioni testimoniali dei testi [REDACTED] [REDACTED], affatto convergenti nell'asseverare che nel periodo testé indicato la ricorrente unitamente ai suoi genitori ha soggiornato a Campofelice di Roccella (cfr. verbale di udienza del 14.11.2017, pagg. 6-7);

ritenuta l'irrelevanza, ai fini del decidere circa la legittimità del licenziamento impugnato, delle dichiarazioni rese dalla teste [REDACTED], la quale si è limitata a dire che la ricorrente alla fine del mese di agosto del 2016 l'avrebbe contattata telefonicamente ed in quell'occasione le avrebbe riferito: *"Mi sono rilassata un poco perché mia madre se l'è portata un paio di giorni mio fratello. Adesso però me l'ha riportata con la febbre e adesso dobbiamo iniziare una serie di controlli in ospedale"*;

rilevato, infatti, che alla teste [REDACTED] la ricorrente non ha precisato di quali giorni si trattasse, sicché non è possibile stabilire con certezza se fossero interessate le date oggetto della contestazione disciplinare

oppure no (a mero titolo di esempio, il riferimento ben avrebbe potuto essere alle giornate del 22-23-24-25-28-29-30-31 agosto del 2016); ritenuto, pertanto, privo di giusta causa (*id est* illegittimo) il licenziamento irrogato alla ricorrente con lettera del 26 ottobre 2016 ; ritenuto che dall'illegittimità del provvedimento espulsivo per insussistenza del fatto contestato discendono, non essendo contestata la sussistenza del requisito dimensionale, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo; considerato che le spese seguono la soccombenza;

**P. Q. M.**

Dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente e conseguentemente lo annulla;

ordina la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro;

condanna la società resistente a risarcirle i danni versandole un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali;

condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Manda in Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, il 15.11.2017

**IL GIUDICE**

Giuseppe Tango

